



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 22/04/2010**

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 4 marzo 2010, n. 19**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,049 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi (Br), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Helios Ita3 S.r.l., con sede legale in Milano (Mi).

Il giorno 4 marzo 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Sun Energy S.r.l., con nota prot. n. 38/13749 del 31.12.2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 5,049 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Brindisi (Br);

con nota prot. n. 38/2230 del 02.03.2009 è stata convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 24 marzo 2009.

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 3969 del 24.04.2009 rilascia nulla-osta provvisorio alla costruzione dell'impianto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla-osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Sun Energy S.r.l.;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, prot. n.9691 del 03.06.2009, comunica che il territorio interessato dall'intervento in progetto non risulta sottoposto a disposizioni di tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. 42/2004;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, prot. n.6585 del 01.06.2009, rilascia nulla osta a condizione che:

- tutti i lavori che comportino movimenti di terreno siano eseguiti, sin dalle prime fasi, con sorveglianza archeologica. Nel caso di rinvenimenti i lavori dovranno essere sospesi nelle aree interessate per gli ulteriori accertamenti tecnici;

- il controllo dei lavori e gli eventuali accertamenti tecnici siano affidati a società di archeologi o ad operatori archeologi individuali già accreditati e di comprovata esperienza in lavori analoghi. L'esecuzione dei lavori di scavo, da eseguirsi a mano, dovrà essere affidata per la mano d'opera a ditte in possesso di qualificazione SOA OS 25 e l'onere finanziario per il controllo dei lavori e per gli eventuali accertamenti archeologici sarà a carico della società.

Si riserva, inoltre, la possibilità di poter chiedere varianti al progetto originario per la salvaguardia e tutela dei resti archeologici che dovessero venire alla luce nel corso dei lavori;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica, prot. n. 4693/2 del 30.04.2009, rileva per quanto attiene gli aspetti urbanistici la mancanza di contrasto con la pianificazione urbanistica comunale vigente. Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici rileva che l'area oggetto di intervento ricade in un ambito territoriale Esteso di tipo "E" di valore nominale non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P ne soggetto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 3052/2009 del 28.05.2009, rilascia nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto in progetto per i soli fini minerari. Si precisa che per eventuali attraversamenti di zone soggette a tutela si

dovrà inoltrare apposita richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. n. 1775/1933 art. 120; inoltre, all'atto della costruzione dell'impianto si dovrà tener conto delle distanze, dell'elettrodotto da aree di cava in esercizio e/o dismesse, previste dal D.P.R. n. 128/1959 "norme di Polizia delle miniere e delle cave";

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Brindisi, prot. n. 0485 del 17.02.2009, comunica che i lavori in progetto non ricadono in aree sottoposte a vincolo idrogeologico;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale di Brindisi, prot. n. 15109 del 16.06.2009, rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto in quanto l'intera superficie interessata è investita a seminativo e pertanto priva di colture sottoposte a vincoli o prescrizioni;

- Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 3790 del 24.03.2009, al fine di garantire la compatibilità dell'intervento con il Piano di Bacino Stralcio per l'assetto idrogeologico prescrive nel caso di posa in opera, dei cavidotti, attraverso scavo di trincea a cielo aperto che:

- le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dell'intervento siano tali da renderle compatibili con il libero deflusso delle acque;

- le operazioni di scavo e reinterro non modifichino il regolare deflusso delle acque superficiali né alterino la morfologia attuale degli alvei interessati;

- il cavidotto sia posto ad una profondità di posa non inferiore a 1,50 m al fine di non pregiudicare eventuali possibili sistemazioni idrauliche definitive.

Mentre nel caso di posa in opera attraverso la tecnica dello spingi tubo, da preferire per l'assenza di interferenze con l'alveo e l'ambiente, si prescrive che:

- le camerette di spinta e i pozzetti di ispezione siano realizzati ad una distanza adeguata dalla scarpata arginale del canale in modo da non comprometterne la stabilità;

- la generatrice superiore del tubo camicia sia posta ad una profondità non inferiore a 1,50 m dal fondo alveo al fine di non pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche definitive.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, prot. n. 5527 del 24.03.2009 rilascia nulla osta alla realizzazione ed esercizio dell'impianto in progetto;

- Provincia di Brindisi esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in progetto; nel caso si dovesse verificare l'attraversamento di strade di competenza della Provincia, la modalità e l'esecuzione dei lavori sarà soggetta ad apposita autorizzazione;

- Comune di Brindisi - Assessorato Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio, prot. n. 21062/3046/2009 del 24.03.2009, esprime parere favorevole a condizione che:

- la recinzione sia tipologicamente e morfologicamente adeguata al fine di garantire la libera veicolazione della piccola fauna;

- il proposto cavidotto di collegamento elettrico sia realizzato in corrispondenza delle infrastrutture viarie territoriali preesistenti attraverso l'utilizzo dei manufatti già realizzati;

- siano formalizzati i riscontri alle prescrizioni riportate nelle deliberazioni consiliari n. 66 inerente il punto 2.1 lett. A10 D.G.R. 35/2007, "approvazione dello schema di convenzione per definire diritti, obblighi ed interessi connessi alla ubicazione di un impianto eolico nel territorio del comune di Brindisi"; e n. 67 concernente il punto 2.1 lett. A10 D.G.R. 35/2007, "approvazione dello schema di convenzione per definire diritti, obblighi ed interessi connessi alla ubicazione di un impianto fotovoltaico nel territorio del Comune di Brindisi";

- Comune di Mesagne rilascia parere favorevole, per quanto riguarda il collegamento dell'impianto in progetto alla rete elettrica, a condizione che:

- il percorso del cavidotto sulla strada comunale va opportunamente dettagliato e concordato con il comune in modo da arrecare il minimo disagio anche dal punto di vista dell'impatto ambientale;

- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. 0008322 del 11.05.2009 rilascia nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 010519 del 13.03.2009 rilascia nulla osta, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e dei relativi collegamenti elettrici;
- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. - 3° Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. n. 26859 del 22.05.2009, rilascia nulla osta Militare per gli aspetti demaniali di competenza;
- ASL Brindisi - Dipartimento di Prevenzione rilascia parere favorevole a condizione che:
  - siano adottati tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio;
  - siano rispettati i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni rumorose anche in relazione ai piani di zonizzazione acustica comunale;
  - siano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici necessari per la tutela di aria, suolo, sottosuolo e falda acquifera;
  - si acquisisca il parere favorevole dell'ARPA - DAP di Brindisi;
- Enel Distribuzione S.p.A. rilascia parere favorevole.

Rilevato che:

- la Società con nota del 01 aprile 2009 ha espresso l'intenzione di provvedere, in fase di redazione del progetto esecutivo, alla trasmissione di apposita comunicazione all'Autorità di Bacino in merito alle modalità di posa in opera del cavidotto;
- il legale rappresentante della Società Helios Ita3 S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di contratti di acquisto sottoscritti in data 01.10.2007, in data 05.11.2007 e in data 12.11.2007;
- la Società Sun Energy S.r.l. con nota del 06 luglio 2009 ha trasmesso una comunicazione con la quale ha dichiarato che il progetto dell'impianto fotovoltaico della potenza di 5,049 MW è stato acquisito dalla società Helios Ita 3 S.r.l., P. IVA n. 06584520966 con sede legale in Milano, in seguito ad una cessione di ramo d'azienda del 11.06.2009, con atto del notaio Francesco Fasano, repertorio n. 13059, raccolta n. 7618;
- la Società Helios Ita 3 S.r.l. con nota del 05.10.2009 ha inviato la dichiarazione resa da un istituto bancario attestante la disponibilità di risorse finanziarie ovvero linee di credito proporzionate all'investimento;
- per quanto innanzi esposto, rilevato che l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. n. 6835 del 23.06.2009 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
  - ? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,049 MW ubicato nel Comune di Brindisi (Br);
  - e delle relative opere connesse proposto in progetto così distinte:
    - ? una nuova linea MT interna al parco fotovoltaico;
    - ? una linea MT di collegamento alla nuova Cabina di Consegna;

? una nuova Cabina di Consegna che sarà collegata in entrata - uscita sulla linea MT "PIP Mesagne" in uscita dalla Cabina Primaria "Mesagne";

- in data 21 dicembre 2009 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Helios Ita3 S.r.l. ed il Comune di Brindisi l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 23.12.2009 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 011002 e della Convenzione al repertorio n. 011003;
- il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 5,049 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Brindisi (Br) e delle relative opere connesse.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

#### DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la

determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Helios Ita3 S.r.l. con sede legale in Milano alla via Foro Buonaparte n. 70, Partita IVA 06584520966 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 5,049 MW ubicato nel Comune di Brindisi (Br);

e delle relative opere connesse proposto in progetto così distinte:

? una nuova linea MT interna al parco fotovoltaico;

? una linea MT di collegamento alla nuova Cabina di Consegna;

? una nuova Cabina di Consegna che sarà collegata in entrata - esce sulla linea MT "PIP Mesagne" in uscita dalla Cabina Primaria "Mesagne";

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Helios Ita3 S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non

inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Brindisi.

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 12 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino

---